

Coassicurazione e gestione del sinistro

di Bianca Pascotto

Non sempre la denuncia alla compagnia delegata garantisce e tutela l'assicurato nei confronti delle altre coassicuratrici

Molte sono le polizze assicurative che contemplano un rischio ripartito tra una pluralità di imprese assicuratrici, e questo normalmente accade quando trattasi di assumere e, quindi, dare copertura ad un rischio di troppo gravoso per una sola compagnia.

La coassicurazione, disciplinata dall'art. 1911 del codice civile, prevede che più compagnie assumano per quote determinate un medesimo rischio, o più rischi sulle stesse cose, in modo che ciascuna di esse sarà tenuta al pagamento dell'indennità, soltanto in proporzione della rispettiva quota. Il contratto assicurativo è unico ed è sottoscritto da tutti gli assicuratori, ma ciascuno risponde limitatamente alla quota di rischio assunta.

La peculiarità di questo istituto consiste in una comunanza di interessi (tutte le compagnie si accordano per la copertura di un medesimo rischio) e in una struttura sostanzialmente unitaria (contratto unico con la sottoscrizione degli aderenti); lo stesso, però contempla al suo interno, una diversità di posizioni giuridiche in quanto, come prevede l'art. 1911, ogni assicurazione assume il rischio pro quota e quindi nei confronti dell'assicurato, ogni compagnia risponde e indennizza l'eventuale danno, esclusivamente nella misura proporzionale alla quota di rischio assunto.

Non si attua in questo caso la classica figura giuridica della solidarietà passiva, ove ogni debitore è obbligato all'adempimento dell'intera prestazione nei confronti del creditore, salvo poi il diritto di regresso.

Nella prassi della coassicurazione, una compagnia, e solitamente quella che detiene la quota più elevata, viene delegata dalle altre alla gestione del contratto e può porre in essere una serie di atti quali la riscossione dei premi, il rilascio di quietanze, la ricezione delle comunicazioni dell'assicurato e la gestione dei sinistri anche in nome e per conto delle altre coassicuratrici.

Questo sistema permette una più efficiente gestione del contratto ma non modifica, ovviamente, i termini contrattuali della natura parziaria delle obbligazioni che ogni compagnia assume nei confronti dell'assicurato.

La delega, che comunemente prende il nome di clausola di delega, è stata oggetto di una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione la n. 1754 del 28.01.2005, in merito ai poteri e alla rappresentanza che questa clausola attribuisce alla compagnia delegata.

Com'è noto, il rappresentante agisce per conto del rappresentato e *anche in nome del rappresentato solo se esiste la spendita del nome*, ovviamente nei limiti dei poteri conferitigli dalla procura.

Questo comporta che, se esiste la spendita del nome ai sensi dell'art. 1388 c.c., tutti gli effetti giuridici degli atti da lui compiuti si trasferiscono automaticamente nei confronti del rappresentato.

Nel caso della coassicurazione, la compagnia delegata gestisce il contratto anche per conto delle altre compagnie e, normalmente, tutti gli atti da lei compiuti in ottemperanza al contratto, e tutte le comunicazioni ricevute dall'assicurato, compresa la denuncia di un sinistro, spiegano i loro effetti anche nei confronti delle altre società.

Questo avviene in forza della clausola

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it